

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SULMONA

nella causa civile distinta con il n.844 R. G. per l'anno 2014 passata in decisione all'udienza di P.C. del giorno 12 giugno 2017 – con assegnazione dei termini ex art. 190 C.P.C. (60 + 20) - e promossa da:

- FE. Do., elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Al. Margiotta, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

nei confronti di

- A.S.D. Equestre di MI. Gi., con sede in (omissis...), elettivamente domiciliata in Sulmona presso lo studio dell'avv. Armando Valeri che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione

CONVENUTA

nonchè

- FATA Assicurazioni Danni spa, in persona del procuratore Al. Be. comeda atto notarile del 16.12.2014, rep. 2689 per Notar avv. Angela Maria Coco, elettivamente domiciliata in L'Aquila presso lo studio dell'avv. Ugo Frasca, giusta procura in calce alla memoria di costituzione

TERZA CHIAMATA A MANLEVA

ha emesso la seguente

SENTENZA

Fatto

Si premette che la presente causa è stata assegnata all'odierno giudicante con provvedimento del Presidente del Tribunale di Sulmona del 19 aprile 2017.

Si precisa, altresì, che viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 della legge n. 69 del 2009 (entrata in vigore il 4.7.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 della medesima legge.

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Do. Fe., ha evocato in giudizio la A.S.D. Equestre di Mi. Gi., chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno patito a seguito di un infortunio occorsogli in prossimità del maneggio al termine di una passeggiata a cavallo organizzata dal Centro ippico. A tal fine ha esposto che:

- il 15 luglio 2012 aveva partecipato ad una passeggiata a cavallo, previo pagamento della quota associativa e del costo della passeggiata;
- alla passeggiata, svoltasi nelle zone circostanti al Centro Ippico A.S.D. Equestre, avevano preso parte anche altre persone;
- mentre tutti i partecipanti in fila rientravano al maneggio al termine della passeggiata, il cavallo su cui il sig. Fe. era montato ha iniziato ad agitarsi fino ad alzarsi su due zampe disarcionandolo dalla sella e, provocandogli la caduta a terra, lo schiacciava cadendogli rovinosamente addosso;

- a seguito dell'incidente, rimasto privo di sensi, veniva trasportato in ospedale con il 118 riportando gravi lesioni personali;

- a nulla erano valsi i tentativi per ottenere il risarcimento dei danni patiti;

alla stregua di tali premesse, l'istante ha chiesto la condanna della A.S.D Equestre al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale oltre che il rimborso del costo delle spese mediche affrontate, per un importo complessivo quantificato in Euro.767.665,80.

Si è costituita in giudizio la A.S.D. Equestre nella persona del titolare, il sig. Gi. Mi., la quale preliminarmente ha dedotto nel merito che all'attore era stato assegnato un cavallo mansueto ed indicato un percorso tipico tra quelli consigliati agli associati principianti, di talchè la causa della caduta dal cavallo non poteva che essere addebitata al caso fortuito; chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice onde essere manlevata in caso di soccombenza.

Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita in giudizio la FATA Assicurazioni s.p.a. deducendo l'inoperatività della polizza, atteso che il sinistro non sarebbe rientrato nelle previsioni di copertura assicurativa alla stregua delle clausole contenute nel prospetto relativo alle "condizioni speciali di rischio diverso" ed in ogni caso ha contestato specificamente il quantum richiesto a titolo di risarcimento del danno. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda proposta contro di essa.

La causa veniva istruita attraverso l'assunzione di prova per testimoni nonché attraverso l'espletamento di una CTU medico legale.

All'esito, la causa veniva posta in decisione da questo giudice, successivamente designato, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito specificate.

1. Sull'accertamento del fatto e l'inquadramento giuridico della fattispecie.

In primo luogo deve ritenersi accertato che l'infortunio denunciato si è verificato nei pressi del maneggio della A.S.D Equestre ubicato in località Cinque Miglia mentre il sig. Fe., - il quale aveva preso a noleggio un cavallo previo pagamento della quota associativa e del costo della passeggiata -, faceva rientro da una passeggiata a cavallo a cui il medesimo aveva preso parte unitamente ad altre persone.

Più nel dettaglio, l'istruttoria orale svolta attraverso l'escussione dei testimoni indicati ha univocamente confermato che, in prossimità di rientrare al maneggio al termine della passeggiata, il cavallo montato dal sig. Fe., agitandosi all'improvviso, alzava le zampe anteriori impennandosi, disarcionando il conducente che cadeva a terra e poi finiva schiacciato dall'animale che, a sua volta, gli cadeva addosso.

Deve dunque ritenersi comprovata la dinamica del sinistro riferita dall'attore e la riconducibilità dell'infortunio all'animale e, precisamente, alle specifiche modalità mediante le quali, a seguito della caduta dal cavallo, l'attore subiva, a causa del successivo schiacciamento ad opera dell'animale che gli cadeva rovinosamente addosso, la frattura del bacino.

In punto di diritto, ai fini dell'inquadramento della fattispecie in esame, va fatta applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale in tema di incidenti occorsi nei maneggi, secondo cui il gestore risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. ("chiunque cagiona ad altri danno nello svolgimento di attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno"), dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, del tutto ignari di ogni regola di equitazione; nel caso di allievi più esperti, l'attività

equestre è soggetta, invece, alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ. ("il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito)", con la conseguenza che spetta al proprietario o all'utilizzatore dell'animale che ha causato il danno di fornire non soltanto la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato causato da un evento fortuito.

Insegna in particolare la Suprema Corte, con riferimento all'inquadramento della responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c., che l'attività di maneggio può essere considerata pericolosa o non pericolosa a seconda dei soggetti che vi partecipino, se principianti o meno, se inesperti o meno, e - per la presunzione di colpa a carico del soggetto esercente l'attività pericolosa - è questi che deve provare di avere adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno, potendo, la presunzione di responsabilità essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può avere effetti liberatori se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere in modo certo il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento, e non già quando costituisce l'elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventivamente adottate.

Poichè l'attore, per concordi allegazioni delle parti, non è risultato essere un cavallerizza esperto, è da ritenere che l'attività in corso presso il maneggio fosse da qualificare come attività pericolosa giacchè, comportando una passeggiata all'esterno recava comunque in sé il naturale rischio di cadute per gli associati partecipanti poco o per nulla avvezzi a cavalcare o di cui, comunque, si ignoravano le capacità.

Va anzitutto osservato che costituiscono attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c. non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per caratteristiche dei mezzi adoperate, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva.

L'accertamento in concreto se una certa attività, non espressamente qualificata come pericolosa da una disposizione di legge, possa o meno essere considerata tale ai sensi dell'art. 2050 c.c. implica un accertamento di fatto, che deve essere dato secondo una prognosi postuma sulla base dell'esame delle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell'esercizio dell'attività (Cass. 9 aprile 1999, n. 3471; Cass. 30.8.1995, n. 9205), quali, ad esempio, il luogo in cui si svolge, la presenza di attrezzature idonee, la presenza di un istruttore, il grado di esperienza dei discenti.

Sul punto, in particolare, la Cassazione ha ritenuto che l'attività di gestione del maneggio può essere considerata pericolosa e rientrare pertanto nell'ambito di applicazione dell'art. 2050 c.c. ove si tratti, come nel caso di specie, di principianti (cioè di soggetti ignari di ogni regola) o di soggetti cui si ignorino le capacità (cfr. Cass. 27-11-2015 n. 24211; Cass. 20-5-2015 n. 10268; Cass. 19-6-2008 n. 16637; Cass. 1-4-2005 n. 6888; Cass. 9-4-1999 n. 3471; Cass. 24-9-1998 n. 9581; Cass. 23-11-1998 n. 11861; Cass. 4-12-1998 n. 12307; Cass. 11-2-1994 n. 1380) sicchè, in relazione a detta prospettazione, sussiste la responsabilità dell'associazione equestre avendo il responsabile della stessa ommesso ogni controllo o preventiva selezione in ordine alla verifica delle capacità tecniche di coloro ai quali venivano affidati i cavalli per le passeggiate anche fuori dai confini del maneggio.

E' stato infatti accertato che l'associazione convenuta non si sia in alcun modo preoccupata di verificare quale esperienza avesse il sig. Fe. circa lo svolgimento attività sportiva di equitazione, non risultando, che per la passeggiata a cavallo, tenutasi peraltro all'esterno dai confini del maneggio, fosse richiesto un minimo di esperienza ovvero una certificazione di idoneità fisica all'esercizio di detta attività. Anzi, è la convenuta che nelle proprie difese ammette che "Il percorso prescelto è stato quello tipico che si consiglia (anzi impone) agli associati principianti".

Ciò posto, alla luce di quanto è emerso dall'istruttoria orale espletata, è stato accertato che al momento della caduta nè vi era la guida o un istruttore vicino al cavallo su cui montava il Fe. nè che questi fosse stato dotato di misure di protezione adeguate quali il casco e soprattutto la pettorina.

Grave pertanto è stata l'imprudenza e la negligenza dell'associazione convenuta, la quale non ha dunque dimostrato di aver assunto tutte le cautele idonee a evitare il danno ad un utente inesperto come, ad esempio, una concreta ed effettiva vigilanza nel corso della passeggiata da parte di un istruttore o di una guida, consentendo invece ad un cavallerizza di cui si ignoravano le capacità di montare a cavallo uscendo in passeggiata senza che lo stesso disponesse di una minima esperienza e senza che gli fossero state impartite indicazioni circa il governo dell'animale, confidando unicamente nel carattere mansueto di esso che è, invece, notoriamente imprevedibile. Neppure la convenuta ha allegato quali misure abbia adottato per evitare danni quali quelli verificatisi in concreto, considerato, altresì, che i testi occorsi nell'immediatezza dell'evento hanno tutti confermato che il sig. Fe. non aveva indosso alcun sistema di protezione quali il casco o la pettorina rigida protettiva nè è stato accertato che vi fosse stato un pronto intervento da parte di una guida o di un accompagnatore volto ad ammansire tempestivamente il cavallo.

In ogni caso non avrebbe condotto ad un esonero di responsabilità della A.S.D. Equestre neanche l'applicazione della responsabilità ex art. 2052 c.c. dal momento che l'orientamento stabile di dottrina e giurisprudenza inquadra la responsabilità del proprietario dell'animale tra le ipotesi di responsabilità presunta e non tra quelle di colpa presunta.

La differenza consiste nel fatto che la presunzione di responsabilità comporta, per il convenuto che voglia andare esente da responsabilità, l'onere di dimostrare non la mera condotta diligente, come sufficiente nelle ipotesi di presunzione di colpa (ad es. l'art. 1218 c.c.) bensì che il danno è dovuto a causa oggettiva a questi estranea (cfr. Cass. Civ. n. 7093/2015).

In questo senso l'imprevedibilità dei comportamenti dell'animale, costituendo una caratteristica ontologica di ogni essere privo di razionalità, così come la condotta imprudente ovvero inesperta del fantino, non può costituire un caso fortuito.

Orbene, nella situazione descritta - in cui la proprietà degli animali, l'organizzazione della passeggiata, la scelta e la guida del percorso, fanno riferimento sempre all'associazione - deve ritenersi che la stessa abbia continuato ad avere "in uso" il cavallo, sia pure per il tramite del sig. Fe..

La disposizione codicistica in parola pone la responsabilità del danno cagionato dall'animale a carico del proprietario o "di chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso" e con riferimento a tale locuzione, la giurisprudenza ha escluso che il cliente del maneggio possa ritenersi colui che ha in uso il cavallo, affermando che perchè la responsabilità del proprietario "gravi su un altro soggetto occorre, anzitutto, che il proprietario giuridicamente o di fatto si sia spogliato di detta facoltà di far uso dell'animale trasferendola a un terzo. Qualora, invece, il proprietario continui a far uso dell'animale sia pure tramite un terzo, e, quindi, abbia ingerenza nel governo dell'animale... il responsabile rimane pur sempre il proprietario" (v. in motiv. Cass. 23 novembre 1998, n. 1861 e Cass. 4 dicembre 1998, n. 12307).

In altri termini, chi ha in uso l'animale a norma dell'art. 2052 c.c. è il gestore del maneggio, che esercita la relativa attività economica, traendone profitto, a favore appunto del cliente e non quest'ultimo (che altrimenti sarebbe responsabile dei danni che senza sua colpa il cavallo può cagionare agli altri clienti del maneggio).

Del resto, come sottolineato da Cassazione civile sez. III, 21 gennaio 2010, n. 979 (anche questa relativa ad una caduta da cavallo, avvenuta durante una passeggiata organizzata da un'associazione ippica), "l'alternatività posta dalla norma tra il proprietario dell'animale o colui che se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso" evidenzia come "tenere in uso" l'animale significa esercitare su di esso un potere effettivo di governo del tipo di quello che normalmente compete al proprietario, derivi questo da un rapporto giuridico o di fatto. Il che vuoi dire anche che ciò che rileva non è tanto la finalità (di profitto economico o meno), quanto, piuttosto, il "tipo" di uso esercitato, qualificato dal governo dell'animale, che normalmente compete al proprietario. Ne consegue che, di norma, la responsabilità grava sul proprietario, perchè questi "fa uso" dell'animale.

Sono, dunque, da considerarsi "in uso" del maneggio i cavalli utilizzati per una passeggiata in luogo aperto quando, come nella fattispecie, la proprietà degli animali, l'organizzazione della passeggiata, la scelta e la guida del percorso, nonché la stessa andatura dei cavalli (con la presenza di istruttori in testa al gruppo) sono riconducibili al maneggio stesso, poichè in tal caso viene mantenuta da parte del proprietario l'ingerenza sull'animale.

Ciò chiarito, neppure appare ravvisabile in concreto la configurabilità del caso fortuito, non avendo parte convenuta neppure genericamente addotto la prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito ossia imprevedibile, inevitabile ed assolutamente eccezionale. Mentre il teste No. Sp., una delle persone accorse a dare soccorso all'attore nell'immediatezza del sinistro, ha riferito altresì che "...mi trovavo a distanza di circa 15 metri dai cavalieri, non ho visto nessun serpente vicino al cavallo"

Nè, infine, varrebbe obiettare che il gestore del maneggio vada esente da responsabilità in quanto al momento del fatto il medesimo non aveva il controllo diretto sul cavallo: infatti è proprio nel fatto di aver lasciato la piena disponibilità di un animale potenzialmente pericoloso a persone non in grado di controllarlo che deve ravvisarsi la colpa del responsabile del centro ippico e, per esso, del sig. Mi..

Del pari irrilevante è poi l'argomento secondo cui chi pratica l'equitazione accetterebbe il rischio di cadute, poichè l'accettazione del rischio da parte dell'allievo non esclude comunque la responsabilità (se comprovata, come nella specie) del titolare del maneggio.

Per tutto quanto esposto, stante la prova del nesso causale tra danno e condotta del cavallo deve ritenersi sussistere la responsabilità della A.S.D. Equestre per la causazione del sinistro occorso al sig. Fe..

2. Sulla prova del danno ed i criteri di liquidazione

Passando ora alla quantificazione del danno, in base all'esito della C.T.U. ad opera del dott. Patrizio Rossi - le cui conclusioni appaiono frutto di indagine accurata oltre che corretta sotto il profilo logico e metodologico - è emerso che in conseguenza dell'evento per cui è causa l'attore ha riportato "frattura ala sacrale sx con ematoma retroperitoneale sx".

Sulla base della documentazione medica in atti - e sulla scorta di quanto verificato in sede di visita medica, può concludersi che lo stesso ha riportato nella caduta quale danno biologico un'invalidità permanente del 24%, seguita ad un periodo di invalidità temporanea di 257 giorni, di cui 122 giorni per invalidità temporanea totale, 45 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, e 50 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%

Venendo ai criteri liquidatori si ritiene opportuno fare riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.

Dette tabelle, basate su un punto di invalidità effettivamente differenziato in relazione alla relativa percentuale, oltre che in relazione all'età dell'infortunato, si presentano, infatti, come quelle preferibili perchè applicano in maniera adeguata il criterio di progressività del valore - punto collegato all'aumento della percentuale di invalidità. Ben diversa è, infatti, la compromissione che ogni punto aggiuntivo di invalidità comporta per l'integrità e l'efficienza psico - fisica del danneggiato, come la comune esperienza insegna, cosicchè l'importo da liquidare deve essere crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità, come ormai sancito anche normativamente dall'art. 5, comma 2 letta) della legge n. 57/2001.

Le tabelle del Tribunale di Milano sono, inoltre, adottate dalla maggior parte dei tribunali italiani e a questo giudicante appare incongrua una scelta che comporti rilevanti disparità rispetto al prevalente metodo di liquidazione del danno non patrimoniale e possa in tal modo favorire un effetto distorsivo sulla scelta tra più fori facoltativi da parte del danneggiato.

Le tabelle ambrosiane, inoltre, nella elaborazione del 2009 e nei successivi aggiornamenti, tengono già conto della significativa rivisitazione del danno morale e, più in generale, del danno non patrimoniale effettuata dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 26972/08.

Con la detta pronuncia, infatti, la Suprema Corte, dopo avere "definitivamente accantonata la figura del ed danno morale soggettivo", ha evidenziato come "la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sè considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale ", mentre "non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel "danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ."

La pronuncia citata ha consacrato una concezione pluridimensionale del danno non patrimoniale, affermando la necessità di una liquidazione onnicomprensiva del detto pregiudizio, escludendo ogni duplicazione liquidatoria.

In base a tale principio non è risarcibile un danno morale in aggiunta al già riconosciuto danno biologico, ma è necessario procedere, al fine di garantire comunque il "ristoro del danno nella sua interezza", come indicato dalle stesse Sezioni Unite, ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione di quest'ultimo che tenga conto della sofferenza morale patita dal soggetto leso, sofferenza che deve ritenersi, comunque, provata in base a inferenze presuntive certe, tenuto conto della afflizione normalmente percepita da chi subisce ingiustamente lesioni personali.

Le tabelle milanesi appaiono, dunque, certamente preferibili in quanto, sulla scia del recente insegnamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite, sono state rielaborate, tenendo conto sia della "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico - legale", nei suoi risvolti anatomico - funzionali e relazionali medi, sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore" (così si esprimono testualmente le note introduttive alle tabelle a pag. 1) e contengono, dunque, già la determinazione in termini monetari della suddetta sofferenza morale, con indicazione altresì delle percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d. personalizzazione, onde tenere conto dell'eventuale maggiore incidenza nella fattispecie dei pregiudizi agli aspetti anatomico - funzionali e relazionali o dei particolari aspetti di sofferenza soggettiva.

Infine e non ultimo, la "vocazione nazionale" delle tabelle milanesi è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione con sentenze n. 12408/2011 e n. 14402 del 2011.

Ciò premesso, trattandosi di soggetto di anni 44 al momento del fatto (15 luglio 2012), con riguardo al riscontrato danno permanente, pari al 24% come indicato dal CTU, deve essere riconosciuta con valutazione all'attualità, in applicazione delle tabelle indicate (aggiornate al 2012), la somma di Euro.89.280,00. Detta liquidazione deve essere, peraltro, personalizzata sotto il profilo della sofferenza soggettiva patita dall'attore, confermata dalla durata significativa dell'invalidità temporanea totale (circa otto mesi) e dalla CTU in atti.

Si ritiene, pertanto, necessario al fine di garantire il "ristoro del danno nella sua interezza", come indicato dalle stesse Sezioni Unite, procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, che tenga conto della sofferenza morale soggettiva concretamente patita e a tal fine si ritiene congruo determinare l'aumento in sede di personalizzazione in misura pari al 5%.

Ne consegue il riconoscimento aggiuntivo, a titolo di personalizzazione della somma di

Euro.4.464,00.

Per le medesime considerazioni di cui sopra anche il danno conseguente alla accertata invalidità temporanea deve essere valutato con applicazione dei criteri liquidatori di cui alle tabelle del Tribunale di Milano 2011, che, per il risarcimento del danno non patrimoniale corrispondente a un giorno di invalidità temporanea al 100%, prevede un valore monetario pari ad Euro.91,00.

Pertanto, nel caso in esame deve essere riconosciuto per il danno conseguente all'invalidità temporanea il complessivo ammontare di Euro.17.130,75 di cui Euro.11.102,00 per invalidità temporanea totale (91,00 per 122 gg.), Euro.3.071,25 per invalidità temporanea al 75%(91,00 per 45 gg.), Euro.1.820,00 per invalidità temporanea al 50% (91,00 per 40 gg.), Euro.1.137,50 per invalidità temporanea al 25% (91,00 per 50 gg.).

Il complessivo danno non patrimoniale deve essere dunque quantificato in Euro.110.874,75 ((Euro.89.280,00 a titolo di danno biologico permanente) + (Euro.4.464,00 a titolo di personalizzazione del danno) + 17.130,75 (a titolo di danno biologico temporaneo)).

Null'altro può esser liquidato a titolo di danno non patrimoniale, così come per ogni ulteriore o diverso pregiudizio non patrimoniale allegato, essendo voci meramente descrittive alla luce di Cass. Civ. S.U. nn. 26972/2008 - 26975/2008.

E' ormai pacifico in giurisprudenza che il danno non patrimoniale deve intendersi come una figura risarcitoria unitaria comprensiva di una serie di diversi pregiudizi denominati in vario modo per esigenze descrittive ma mai implicanti il riconoscimento di distinte categorie di danno, fonte di possibili duplicazioni.

Difatti il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, sì che il danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto esistenziale devono essere valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale (cfr Cass. Civ. n. 19517/2010).

Lo stesso dicasi con particolare riferimento al ristoro della compromissione del proprio stato di salute che si identifica con il maggiore sforzo richiesto per compiere le stesse attività svolte prima del sinistro (lesione della c.d. *cenestèsi* lavorativa), che si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e deve essere liquidata omnicomprensivamente come danno alla salute; di tanto si è tenuto conto in sede di personalizzazione del danno biologico con adeguato aumento del 10% del risarcimento praticato per tale voce di danno (cfr. Cass. Civ. n. 23293/2007).

A tal proposito, la terza sezione civile della Cassazione, con tre recenti decisioni (n. 336 del 13 gennaio 2016; n. 3014 del 17 febbraio 2016 e n. 3272 del 19.2.2016) ha riconfermato il principio, affermato dalle Sezioni Unite, dell'unitarietà del danno non patrimoniale e ribadito che la liquidazione ex art. 2059 c.c. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie.

Quanto al danno patrimoniale va invece riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza domiciliare dell'attore in coincidenza con il periodo di invalidità temporanea totale e parziale al 75% (luglio-dicembre 2012) nei limiti di quelle per le quali è stata fornita documentazione ed in quanto sostenute e riconosciute congrue dal C.T.U., quantificate nella complessiva somma di Euro.5.600,00.

Non appare invece liquidabile, in quanto rimasta indimostrata, la posta di danno richiesta a titolo di lucro cessante, non essendo stata addotta la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali presumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera

potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr. Cass., sez. 3, sentenza n. 11353 del 11/05/2010; Cass., sez. 3, sentenza n. 4052 del 19/02/2009).

Nella specie, infatti, il Ctù non riferisce di riduzione della capacità lavorativa specifica dell'attore, all'epoca imprenditore commerciale, e le stesse conclusioni cui è pervenuto portano con tranquillante certezza ad escludere che dalle patite lesioni sia derivata siffatta riduzione rilevante sotto il profilo reddituale, considerando la natura di concetto delle mansioni lavorative sino a quel momento svolte dall'attore; un'eventuale maggiore affaticabilità comunque non è connessa a situazioni tipicamente lavorative, quali la movimentazione di carichi e la stazione eretta protratta.

La domanda di risarcimento di detta voce di danno patrimoniale va pertanto rigettata non essendo stata offerta la prova dell'esistenza del nesso eziologico tra la volontaria dismissione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale da parte del sig. Fe. a seguito dell'infortunio e le conseguenze pregiudizievoli del sinistro sulla capacità lavorativa del medesimo.

Per tutte le considerazioni sopra esposte, il complessivo pregiudizio subito dal sig. Fe. per i danni sopra indicati è, dunque, pari ad Euro.116.474,75 (corrispondente alla somma di Euro.110.874,75 per danno non patrimoniale + Euro.5.600,00 per spese mediche).

Su detta somma debbono inoltre essere computati gli interessi legali, secondo i principi generali in materia di risarcimento del danno derivante da fatto illecito (Cass. Civ. n. 1952/1995; Cass. Civ. n. 3072/1995), non essendo difatti dovuti interessi ad un diverso e maggiore saggio, in difetto di specifica prova in ordine al maggiore danno patito.

In applicazione di tali principi gli interessi legali vanno calcolati sulla somma capitale espressa in valori dell'epoca del fatto e via via rivalutata anno per anno in relazione alla variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo; sono inoltre dovuti ex art. 1282 c.c. gli ulteriori interessi al tasso legale dalla data della presente decisione sino alla data dell'effettivo saldo.

3. Sulla domanda di manleva.

E' incontestato in atti che l'A.S.D. Equestre ha sottoscritto con la FATA Assicurazioni Danni s.p.a polizza assicurativa per il rischio animali con effetti dal 5 luglio 2012 al 5 luglio 2013 "in relazione al rischio di seguito specificato: In provincia di L'Aquila, nel Comune di Pacentro, Località San Pietro si assicura la Responsabilità Civile derivante da RCT/RCO di un maneggio, all'interno del quale si trovano n.6 cavalli di razza Peint e Quarter con conseguente somministrazione di cibo e bevande. Sono incluse le seguenti garanzie aggiuntive: 1-L'assicurazione è prestata anche per conto di colui che, con il consenso dell'assicurato, si serve dei cavalli del maneggio. In tale ipotesi gli associati, gli allievi e coloro che partecipano all'attività sono considerati terzi tra loro".

Tra le "condizioni speciali dei rischi diversi" che integrano e derogano parzialmente le "Norme che regolano l'assicurazione" sono incluse le seguenti clausole specificamente approvate e sottoscritte dal contraente: "...

L'assicurazione non è operante per la responsabilità di colui che con il consenso dell'assicurato, si avvale dell'animale.

... Si intendono sempre esclusi: ...

I danni subiti dalle persone che cavalcano o conducono gli animali."

Eccepisce la FATA Assicurazioni che il rischio coperto dalla polizza è solo quello che sia cagionato dai cavalli assicurati all'interno del maneggio nei confronti di terzi e dei prestatori d'opera, con esclusione dei danni cagionati al di fuori dal maneggio "alle persone che cavalcano o conducono gli animali".

Va in primo luogo rilevato che può ritenersi soddisfatto l'onere, gravante sull'associazione convenuta, di provare che il cavallo montato dal sig. Fe. risultasse tra quelli per i quali era prevista l'attivazione della polizza de qua, dovendosi osservare, in tema di ripartizione dell' "onus probandi" che, secondo la giurisprudenza di legittimità, "nel contratto di assicurazione, l'avverarsi del rischio come descritto nella polizza è il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, mentre la sussistenza di una circostanza di fatto idonea a sussumere il rischio tra quelli esclusi dalla polizza è fatto impeditivo di quel diritto" (cfr. Cass. n. 6548/2013) di talchè una volta provato, a cura di parte attrice, che il cavallo era stato noleggiato presso la A.S.D Equestre e che trattavasi di un cavallo di razza Quater, - dunque tra quelli di razza per i quali è stata prestata la polizza -, era onere della compagnia assicurativa offrire la prova (negativa) della mancata registrazione dell'animale protagonista dell'infortunio ovvero il mancato possesso, da parte dello stesso, dei segni identificativi prescritti; prova che, tuttavia, non è stata raggiunta.

Neppure trova adeguato sostegno la ricostruzione esegetica offerta dalla FATA Assicurazioni s.p.a. laddove – in sede di interpretazione della clausola di "descrizione del rischio" – intende limitare la copertura assicurativa offerta dalla polizza ai soli danni cagionati all'"interno del maneggio", atteso che, come invece si legge espressamente in punto di "Descrizione del rischio", il rischio assicurato è quello "in provincia di L'Aquila, comune di Pacentro, località S.Pietro" ove di fatto è stato accertato essersi verificato il sinistro, mentre la successiva dicitura "... all'interno del quale si trovano n.6 cavalli di razza Peint e Quarter con conseguente somministrazione di cibo e bevande...." –essendo espressamente diretta a specificare il sostantivo che lo precede ossia "maneggio" - vale piuttosto a circoscrivere l'ambito spaziale entro il quale viene svolta l'attività del centro ippico quale luogo in cui sono custoditi i sei cavalli assicurati ed all'interno del quale viene svolta l'attività di somministrazione di cibi e bevande.

A questo punto, le parti controvertono circa l'esatta interpretazione della clausola avente ad oggetto la "garanzia aggiuntiva", ciò al fine di individuare l'esatta portata e l'estensione del rischio assicurato.

Orbene, prendendo specificamente in considerazione le sopra citate clausole, in particolare quelle riportate nel prospetto relativo alle "condizioni speciali di rischi diversi" rispettivamente al rigo 9 ed al rigo 31, si rileva che alla clausola regolante la "garanzia aggiuntiva" per cui "1- L'assicurazione è prestata anche per conto di colui che, con il consenso dell'assicurato, si serve dei cavalli del maneggio..."- non può che attribuirsi -, per la scelta delle parole utilizzate, tra loro in gran parte coincidenti e del tenore letterale delle stesse -, altro significato che quello di norma contrattuale in deroga alla clausola di cui al rigo 9 "L'assicurazione non è operante per la responsabilità di colui che, con il consenso del proprietario assicurato, si serve dell'animale.", con l'effetto di estendere la garanzia assicurativa ai soli danni arrecati a terzi da "colui che, con il consenso del proprietario assicurato, si serve dell'animale", tanto più che, sotto il profilo letterale, la medesima clausola prosegue stabilendo che "In tale ipotesi gli associati, gli allievi e coloro che partecipano all'attività sono considerati terzi tra loro".

Tutto ciò chiarito sul piano dell'interpretazione delle clausole invocate dalle parti, va tuttavia evidenziato che, in riferimento alla fattispecie che ci occupa, il danno per il quale è richiesta la tutela risarcitoria nel presente giudizio non si ritiene possa farsi rientrare – avuto riguardo alle concrete modalità di accadimento del sinistro – tra i rischi esclusi dalla copertura assicurativa in virtù della clausola riportata al rigo 31 delle "condizioni speciali per rischi diversi", atteso che, come è stato accertato in sede istruttoria, il danno lamentato dal sig. Fe. non è la diretta conseguenza della caduta da cavallo perciò solo riferibile, direttamente o indirettamente, all'azione di chi "cavalca o conduce" il cavallo, essendo invece la conseguenza di una condotta autonoma e distinta dell'animale, che gli cadeva addosso schiacciandolo, e rispetto alla quale quindi il sig. Fe., già disarcionato, non aveva più alcuna possibilità di interferenza rispetto alla "conduzione" dell'animale, trovandosi ormai a terra e dunque non più nella condizione di chi "conduce o cavalca" il cavallo.

Del resto, diversamente opinando, verrebbe ad attribuirsi alla clausola in esame un significato tale da determinare, in violazione della regola di cui all'art. 1370 c.c., un sostanziale azzeramento dell'alea del rischio assunto, atteso che, finendo di fatto con l'estromettere dall'area della copertura

assicurativa anche i rischi che sono in realtà la diretta conseguenza di un contegno autonomo dell'animale, del tutto avulso rispetto all'azione di chi "conduce o cavalca" l'animale, verrebbe ad essere di fatto inficiata la causa giustificativa posta a fondamento del regolamento negoziale nel suo complesso.

Per tutte le ragioni su esposte, la domanda di manleva promossa dalla A.S.D. Equestre nei confronti della FATA Assicurazioni Danni s.p.a. deve essere accolta e di conseguenza quest'ultima va condannata a tenere indenne e manlevare la A.S.D. Equestre di quanto essa deve corrispondere a titolo di risarcimento del danno nei confronti del sig. Fe..

4. Sulla regolamentazione delle spese del giudizio

Circa il governo delle spese tra l'attore e la A.S.D. Equestre, valutato l'esito complessivo del giudizio che ha visto il parziale accoglimento, sul piano quantitativo, della domanda attorea (Cass. Civ. n. 22675/2014; Cass. Civ. n. 22388/2012) volta all'ottenimento di più cospicue voci di danno, appare equo porre a carico della convenuta A.S.D. Equestre i due terzi delle spese processuali che dovranno essere liquidate in favore dello Stato, - essendo stato il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio -, con compensazione del restante un terzo delle stesse.

Tenuto conto della controvertibilità delle questioni interpretative trattate, sussistono gravi ed eccezionali, ragioni per la compensazione integrale delle spese del giudizio tra la A.S.D. Equestre e la FATA Assicurazioni Danni s.p.a.

Per quel che concerne invece le spese di CTU, questo giudice, aderendo all'orientamento di Cassazione più recente, reputa che il compenso dovuto al C.T.U. abbia il suo fondamento nella peculiare natura della prestazione, effettuata a favore di tutti i partecipanti al giudizio in funzione del superiore interesse di giustizia (art. 61 c.p.c.), ponendosi così su un piano diverso da quello della soccombenza che presiede la regolazione delle spese fra le parti (Cass. Civ. n. 28094/2009). è, dunque, ben possibile che, a prescindere dalla soccombenza, le spese di consulenza vengano poste a carico solidale delle parti (cfr., da ultimo Cass. Civ., n. 17739/2016).

Nel caso di specie poichè la consulenza è stata disposta nell'interesse comune sia di parte attrice che dell'A.S.D. convenuta all'accertamento della verità, sussistono valide ragioni per porre definitivamente il relativo onere come liquidato in atti, a loro carico in eguale misura ed in solido tra loro.

Diritto

PQM

P.Q.M.

il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Fe. Do. nei confronti di A.S.D. Equestre, di Gi. Mi., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- Condanna la A.S.D. Equestre di Gi. Mi., al pagamento a titolo di risarcimento del danno, in favore di Do. Fe., della somma di Euro. 116.474,75, oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla somma capitale dall'epoca del fatto (15.07.2012) e via via rivalutata anno per anno sino alla presente decisione, oltre agli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza sino alla data dell'effettivo saldo;

- Condanna FATA Assicurazioni Danni s.p.a. a tenere indenne e manlevare la A.S.D. Equestre di Gi. Mi. di quanto essa è tenuta a corrispondere all'attore, sig. Do. Fe.;

- Compensa per un terzo le spese di lite tra l'attore e l'A.S.D. Equestre di Gi. Mi., e condanna quest'ultima alla rifusione, in favore dello Stato, dei restanti due terzi delle stesse, liquidate

complessivamente in Euro.4.800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;

- Compensa per intero le spese del giudizio tra l'A.S.D. Equestre e la FATA Assicurazioni Danni s.p.a.;

- Pone definitivamente a carico del sig. Fe. e della A.S.D. Equestre di Gi. Mi., in ragione della giusta metà ed in solido tra loro, le spese della espletata C.T.U. liquidate come da separato decreto.

Sulmona, 6 febbraio 2018